



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Distaccata di Partinico

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Partinico, Dr. G. Barbarino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia penale

CONTRO

Maniaci Giuseppe nato a Montelepre il 25/03/1953 elettivamente domiciliato in Partinico via Empedocle 30 ;

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 81 cpv e 348 c.p., per avere, con più condotte poste in essere in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso., esercitato abusivamente l'attività di giornalista in assenza della speciale abilitazione dello Stato, con condotte consistite nel condurre quotidianamente il notiziario "Telejato Notizia" dell'emittente televisiva "TELEJATO" con sede in Partinico".

In Partinico fino al 10/05/2008 - Con la recidiva reiterata generica ultraquinquennale.

3210/09 Reg. Sent.
367/09 Reg. Gen.
8656/08 R. G. N. R.

APPELLO o RICORSO

proposto da

il.....
Il Cancelliere

La sentenza è divenuta
esecutiva il.....
Il Cancelliere

N.....Camp. Pen.

Compilata scheda
il.....
Il Cancelliere

Sentenza n. 3210/09 pag. 1 di 7

Con l'intervento del Pubblico Ministero D.Ssa Paoletta Caltabellotta Togata e dell'Avv. Bartolomeo Parrino di fiducia del foro di Palermo presente.

All'udienza del 26/06/2009 le parti concludevano come segue:

Il Pubblico Ministero:

- In un primo momento intende compulsare ex art. 445 c.p.p. i poteri del giudice affinché disponga l'esame di Franco Nicastro presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e il Maresciallo Cicero della Sezione di Polizia Giudiziaria dei carabinieri della procura di Palermo che hanno già reso dichiarazioni e svolto indagini in ordine a fatti analoghi nell'ambito del procedimento n. 7152/07 RGNR. E ciò al fine di delineare e chiarire con esattezza e precisione, anche alla luce della produzione odierna della difesa dell'imputato, l'arco temporale della condotta posta in essere dall'odierno imputato, la specificità della condotta posta in essere nell'ambito dell'emittente televisiva Telejato, le caratteristiche tecniche del notiziario, i suoi criteri organizzativi, i requisiti che occorre possedere per condurre servizi televisivi e telegiornali, in che cosa consiste tecnicamente l'esercizio della professione di giornalista, le modalità e i criteri per essere iscritti all'albo dei giornalisti ed al registro pubblicitari. Ed in subordine chiede di affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato contestato apportando tuttavia la specificazione della data iniziale del commesso reato come commesso dal settembre del 2007 e per l'effetto tenuto conto della continuazione della contestata recidiva e dell'effetto premiale del rito prescelto chiede di applicarsi la pena finale di gg. 20 di reclusione. Ed in ulteriore subordine chiede di affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato contestato e per l'effetto tenuto conto della continuazione della contestata recidiva e dell'effetto premiale del rito prescelto chiede di applicarsi la pena finale di gg.20 di reclusione.

Il Difensore:

- Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Sentenza 32/07/09 con. 2 n. 7

MOTIVAZIONE

Il P.M., concluse le indagini preliminari, disponeva la diretta citazione a giudizio nei confronti dello odierno imputato per il reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 08-05-09, preliminarmente la Pubblica accusa chiedeva la riunione del presente procedimento con quello recante il numero 1645/09 considerata la sussistenza di una connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, non ostando alla rapida definizione degli stessi.

Di contro, la Difesa dell'imputato si opponeva alla richiesta del P.M., in considerazione del fatto che i processi di cui sopra erano solo parzialmente connessi (solo per il reato di cui all'art 348 c.p. e per il solo Maniaci Giuseppe) ed anche perché il proprio assistito, personalmente, avanzava istanza di giudizio abbreviato semplice.

A questo punto, il Giudice del merito si riservava ritirandosi in camera di consiglio. Nel corso della stessa udienza, il Decidente scioglieva la riserva dando lettura di ordinanza, con la quale rigettava la richiesta della Pubblica Accusa ed accoglieva quella dell'imputato, ammettendo quindi l'istante al rito prescelto, in quanto il giudizio abbreviato semplice, non subordinato ad integrazione probatoria consente una rapida definizione del processo allo stato degli atti, senza ulteriore attività probatoria, mentre la riunione dei procedimenti può essere disposta solo quando la stessa non determini un ritardo nella loro definizione.

A questo punto con il consenso delle parti si rinviava all'udienza del 26.06.09 per la discussione.

All'udienza odierna, in esito alle conclusioni delle parti, sopra riportate, il Tribunale in composizione monocratica si ritirava per la decisione.

Allo stato degli atti chi scrive ritiene che Giuseppe Maniaci vada assolto da ogni responsabilità in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Tale declaratoria si fonda sulle seguenti considerazioni per la cui migliore **intelligenza** si premette:

3210/09 n. 7

FATTO e DIRITTO

Che, preliminarmente, ritiene lo scrivente non può essere condivisa e quindi accolta la richiesta della Pubblica Accusa di integrazione probatoria d'ufficio ex art 441 comma 5 cpp, in quanto il fascicolo prodotto, nella sua essenzialità contiene tutti gli elementi utili per la ricostruzione della verità formale del fatto contestato e quindi per decidere allo stato degli atti;

che, il prevenuto, conduceva, il Telegiornale di Telejato, emittente televisiva con sede a Partinico almeno dal settembre 2007(come si ricava dalla CNR e dalla nota della Giurisdizione volontaria di Palermo allegata) ;

che, negli anni, l'attività dell'emittente si è caratterizzata per le sue campagne contro Cosa nostra, nonché per la sua opera di informazione in altri settori quali l'ambiente, le speculazioni sul territorio ecc.;

che, nell'ambito degli accertamenti esperiti sul conto del citato conduttore, la PG procedente aveva modo di accertare che Maniaci Giuseppe non era(al momento dell'accertamento datato 10.05.08) iscritto all'albo dei giornalisti italiani;

che, tale circostanza si ricava da una E-mail dell'Ordine dei giornalisti di Palermo a nome di Franco Nicastro(presidente regionale di detto ordine);

che, invero, il prevenuto con condotte reiterate a far data almeno dal settembre 2007, in tempi diversi, esercitava l'attività di giornalista, conducendo il notiziario di Telejato in assenza della prevista abilitazione(quanto si ricava dalla CNR e allegati);

che, da ciò l'odierno processo per il reato di cui all'art. 348 c.p.;

che, il bene giuridico della norma cit. è costituito dall'interesse generale che determinate professioni, che richiedono requisiti di probità e competenza, vengano esercitate solo da chi risulti in possesso di tali qualità attraverso una speciale abilitazione;

che, l'articolo in esame è una norma penale in bianco, che contiene un rinvio ad altre norme e disposizioni integrative del precetto penale, che definiscono il confine oltre il

quale certe professioni non possono essere esercitate;

Sentenza n. 3210/09 pag. 4 di 7

che, in questa materia occorre fare sicuramente riferimento alla L.69/63,(Legge sull'Ordine dei giornalisti), al relativo regolamento di esecuzione, tenendo conto anche della Giurisprudenza relativa;

che, ritornando alla nostra vicenda, l'Ordine professionale di categoria prevede due figure di giornalisti: i pubblicisti e i professionisti;

che, la corte di Cassazione con la sentenza n.256 del 02.04.1971 ha definito con precisione la differenza tra queste due figure: il giornalista professionista è un operatore a tempo pieno del mondo dell'informazione(un professionista per l'appunto), mentre il pubblicista è un operatore a tempo parziale, ma entrambi sono a tutti gli effetti giornalisti;

che, questi ultimi(i pubblicisti) sono iscritti ad un apposito elenco, a cui si può accedere dopo aver svolto un'attività non occasionale(id est continuativa), retribuita per almeno due anni;

che, è pacifico che rientra nella nozione di attività giornalistica anche la conduzione di programmi radiotelevisivi;

che, la domanda di iscrizione deve essere corredata da pubblicazioni, e da certificati dei direttori che comprovino l'attività svolta(art 35 Legge cit. ed art 34 del Regolamento, il DPR 115/65);

che, è di palmare evidenza che per potersi iscrivere nell'elenco dei pubblicisti un soggetto si trova per un periodo più o meno lungo(almeno due anni, ma possono non bastare) in un limbo professionale, tra color che son sospesi, avendo la necessità di lavorare con una certa continuità pur non essendo giornalista strictu sensu;

che, al riguardo La Corte Costituzionale con sentenza del 21-23 Marzo 68, n.11, chiariva che l'appartenenza all'Ordine dei giornalisti non è condizione necessaria per svolgere attività giornalistica che non abbia rigorosa caratteristica professionale, purchè continuativa (non occasionale) e retribuita;

che, all'aspirante pubblicista, sotto il profilo della retribuzione non si applica il tariffario(che vale per chi è già iscritto), con la conseguenza che la retribuzione può

32/09 5 7
autenza n. 32/09 5 7

variare da nummo uno in su (a tal riguardo vedasi l'Ordinanza della Corte Costituzionale n.420 del 6.18 Luglio 1989);

che, a differenza di altre categorie professionali, come quella degli avvocati, non esiste un albo di praticanti pubblicisti;

che, dalla nota 21.09.07 del Ministero Telecomunicazioni, nel fascicolo del PM, si ricava che titolare di Telejato era l'Associazione culturale Marconi;

che, l'emittente era regolarmente autorizzata a trasmettere per le province di Palermo e Trapani;

che, la stessa(come si evince dalla nota della giurisdizione volontaria di Palermo) risultava iscritta nel registro periodici al n.7/93, e che il direttore responsabile era Francesco Forgiione (noto uomo politico italiano del partito di Rifondazione Comunista);

che, l'art 47 della l.69/63 autorizza l'affidamento della direzione di un giornale che sia espressione di partiti o movimenti politico-sindacali a persona non iscritta all'albo dei giornalisti;

che, orbene, per il principio di non contraddizione non si vede per quale ragione la direzione di una testata giornalistica, che ha cura e controlla i contenuti, con connotazioni politico-sindacali(come era l'associazione Marconi e quindi Telejato che ne costituiva uno strumento di comunicazione di massa) possa essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti, mentre lo speaker, il conduttore del telegiornale debba essere un giornalista iscritto all'albo;

che, il documento prodotto in data odierna col consenso delle parti (seppur fatto notorio, perché divulgato dai giornali) consistente nella certificazione del prefato Consiglio di iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Giornalisti elenco pubblicisti, con decorrenza 30.05.09 di Giuseppe Maniaci, costituisce l'atto conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva,(cominciata prima del settembre 2007) in cui l'attività svolta dal prevenuto nella redazione di Telejato, con i caratteri sopra riferiti, nell'ambito di un'associazione culturale(non certo **professionista**) ha costituito il necessario sostrato, la c.d. gavetta, che ha avuto come

Sentenza n° 3210/09 pag. 6 di 7

esito, il riconoscimento della qualità, sotto il profilo della probità e competenza, dell'attività prestata dal Maniaci (in prima linea nel diffondere la cultura della legalità e dello Stato, in una regione come la nostra, densamente mafiosa, ed impregnata di sotto cultura mafiosa) e l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti: l'agognato tesserino!

Pertanto, per quanto sopra esposto, ritiene chi scrive, la condotta del sig. Maniaci Giuseppe non è penalmente rilevante, non rientrando nell'alveo di previsione di cui all'art. 348 c.p., per cui lo stesso va assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli articoli 81 cpv, 348 cp., 438, 442 e 530 cpp, assolve Maniaci Giuseppe dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale

Partinico 26-06-09

Il GGT
GIACOMO BARBARINO

Sentenza n. 3210/09 n. 7 n. 7